Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 ottobre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 25 settembre 1978, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hans Voss, ambasciatore della Repubblica democratica tedesca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7915)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1978, n. **629**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di trasporto aereo, con il relativo annesso, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO DI TRASPORTO AEREO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA.

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola d'ora in avanti chiamati « le Parti Contraenti »,

Riconoscendo l'importanza del trasporto aereo come mezzo per creare e mantenere l'amicizia, la comprensione e la cooperazione fra i popoli dei due Paesi,

Desiderando perseguire lo sviluppo della collaborazione internazionale nel campo del trasporto aereo,

Volendo concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi Paesi ed oltre,

Poiché è desiderabile adottare in questi servizi i principi e le disposizioni della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, d'ora in avanti chiamata « la Convenzione »,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Definizioni

1) Ai fini del presente Accordo e relativo Annesso:

a) il termine « Autorità aeronautiche » significa nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, e nel caso della Repubblica popolare dell'Angola la Segreteria di Stato alle comunicazioni, o, in entrambi i casi, ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni di competenza delle suddette autorità;

b) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sulla Aviazione civile internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi compreso qualsiasi annesso adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli annessi alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 nella misura in cui tali annessi ed emendamenti sono stati accettati da entrambe le Parti contraenti;

c) il termine « territorio » avrà il significato riportato nell'articolo 2 della Convenzione;

d) i termini « Servizio aereo », « Servizio aereo internazionale », « Compagnia aerea » e « Scalo per fini non commerciali » avranno il significato specificato nei paragrafi *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 96 della Convenzione;

e) il termine « Compagnia aerea designata » indicherà una Compagnia aerea che è stata designata da una parte contraente allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate nell'annesso al presente accordo e che ha ottenuto l'autorizzazione operativa ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 2.

Concessione di diritti

1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, allo scopo di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nel relativo annesso. Tali servizi e rotte sono d'ora in avanti definiti rispettivamente « i servizi concordati » e « le rotte specificate ».

2) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di sorvolare senza atterrarvi il territorio dell'altra Parte contraente;

b) di effettuare scali in detto territorio per scopi non commerciali e,

c) nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per quella rotta nell'annesso al presente accordo allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Articolo 3.

Designazione della Compagnia aerea

1) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare una Compagnia aerea allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate. Questa designazione dovrà essere notificata per iscritto dalle Autorità aeronautiche di una Parte contraente alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente.

2) La Parte contraente che ha ricevuto la notifica della designazione dovrà, subordinatamente all'osservanza dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, rilasciare senza indugio le appropriate autorizzazioni operative alla Compagnia designata dall'altra Parte contraente.

3) Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'operazione di servizi aerei internazionali da tali autorità conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione.

4) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutarsi di rilasciare l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2 di questo articolo oppure di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie all'esercizio da parte di una Compagnia designata dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale Compagnia aerea sono di pertinenza della Parte contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini. Ciascuna Parte contraente si impegna a fornire tutti i documenti relativi a questa materia che potranno essere richiesti dall'altra Parte contraente.

5) Quando una Compagnia aerea designata è stata autorizzata ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, essa può in qualsiasi momento iniziare ad operare ciascun servizio concordato purché per tale servizio sia in vigore una tariffa stabilita in armonia con quanto previsto all'articolo 8 del presente accordo.

Articolo 4.

Revoca o sospensione dell'autorizzazione operativa

1) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti, specificati all'articolo 2 del presente accordo, da parte della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio di questi diritti:

a) in tutti i casi in cui non sia certa che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale Compagnia aerea siano detenuti dalla Parte contraente che ha effettuato la designazione della Compagnia aerea stessa o da cittadini di tale Parte contraente, oppure

b) nel caso in cui la Compagnia aerea manchi di adeguarsi alle leggi o regolamenti della Parte contraente concedente i diritti, oppure

c) nel caso in cui la Compagnia aerea non operi nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente Accordo e relativo Annesso.

2) A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato soltanto dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Articolo 5.

Capacità

1) La Compagnia aerea di ciascuna delle Parti contraenti godrà di pari ed eque possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2) Nell'operare i servizi concordati la Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente dovrà prendere in considerazione gli interessi della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente in modo che non ne siano indebitamente danneggiati i servizi che quest'ultima offre su tutte o parte delle stesse rotte.

3) I servizi concordati offerti dalle Compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo principale l'offerta di capacità adeguata a far fronte alle attuali e ragionevolmente prevedibili esigenze per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea ed il Paese di destinazione finale del traffico. La possibilità di trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati in punti sulle rotte specificate, in territori di Stati diversi da quello che ha designato la Compagnia aerea, sarà garantita in armonia con il principio generale che la capacità dovrà essere adeguata:

a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea;

b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale transita il servizio concordato, dopo aver tenuto conto degli altri servizi di trasporto stabiliti da Compagnie aeree di Stati compresi nell'area; e

c) alle esigenze delle Compagnie aeree che operano voli diretti.

Articolo 6.

Operazione dei servizi

Gli orari dei servizi concordati dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'effettuazione di detti servizi. Qualsiasi modifica degli orari dovrà ugualmente essere sottoposta all'approvazione delle Autorità aeronautiche.

Articolo 7.

Collaborazione tra le Compagnie aree

Le Compagnie aeree designate potranno concludere tra di loro accordi tecnici e commerciali per collaborare nella operazione congiunta dei servizi concordati. Tali accordi, se necessario, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

Articolo 8.

Tariffe

1) Nei paragrafi che seguono il termine « tariffe » indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le commissioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, con esclusione della remunerazione e delle condizioni per il trasporto della posta.

2) Le tariffe per qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli e tenendo in debito conto tutti i fattori di rilievo compresi i costi

di operazione, un ragionevole profitto, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle stesse rotte.

3) Le tariffe menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere concordate dalle Compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti, previa consultazione con altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle rotte, e tale accordo dovrà, ove possibile, essere raggiunto in conformità con la procedura di fissazione delle tariffe stabilita dalla Associazione del trasporto aereo internazionale.

4) Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno 90 (novanta) giorni prima della data proposta per la loro introduzione; in casi speciali questo limite di tempo potrà essere ridotto subordinatamente all'accordo di dette Autorità.

5) Tale approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle due Autorità aeronautiche ha manifestato la propria disapprovazione entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il periodo per la presentazione venga ridotto come previsto nel paragrafo 4, le Autorità aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale deve essere notificata la disapprovazione possa essere inferiore a 30 (trenta) giorni.

6) Qualora le Compagnie aeree designate non possano raggiungere una intesa su tali tariffe, o se per qualche altro motivo non sia possibile fissare una tariffa in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, o, se durante i primi 30 giorni del periodo di 90 giorni cui si fa riferimento nel paragrafo 4 del presente articolo le Autorità aeronautiche di una Parte contraente notificato alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente la loro insoddisfazione riguardo le tariffe concordate in conformità con quanto disposto nel paragrafo 3 del presente articolo, le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti dovranno fare in modo di determinare le tariffe di comune accordo.

7) Qualora le Autorità aeronautiche non riescano a raggiungere un accordo su tariffe ad esse presentate in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo o sulla determinazione di tariffe ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia dovrà essere risolta in conformità con il disposto dell'articolo 15 del presente Accordo.

8) Le tariffe stabilite in conformità con le disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finché non saranno state stabilite nuove tariffe in conformità con le disposizioni del presente articolo. Ciò nonostante una tariffa non potrà essere prorogata in virtù del presente paragrafo per più di 12 mesi dopo la data in cui altrimenti essa sarebbe scaduta.

Articolo 9.

Norme relative all'ingresso, sosta e uscita

1) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente relative allo ingresso, la sosta e l'uscita dal suo territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili della Compagnia designata dall'altra Parte contraente.

2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente relative all'ingresso, la sosta e l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi, merci e posta (quali i regolamenti relativi all'ingresso, l'uscita, l'emigrazione e l'immigrazione, passaporti, dogana e quarantena) si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci e posta trasportati dagli aeromobili della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trovano nel suo territorio.

Articolo 10.

Tasse di navigazione ed atterraggio

Le tasse ed altri diritti dovuti per l'uso di aeroporti e per l'uso delle installazioni per la navigazione aerea nel territorio di entrambe le Parti contraenti saranno esatti in conformità con i prezzi e le tariffe stabiliti per l'applicazione generale da detta Parte contraente.

Articolo 11.

Esenzione dai diritti doganali, spese d'ispezione ed oneri fiscali

1) Gli aeromobili della Compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'esercizio dei servizi internazionali previsti dal presente Accordo, nonché le forniture di carburanti e lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento (dotazione) normale di bordo di detti aeromobili sono esentati, al momento del loro arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese d'ispezione e di ogni altro onere fiscale sempre che tali equipaggiamenti e rifornimenti rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non siano riesportati.

2) Sono altresì esenti dai suddetti oneri fiscali e doganali, ad eccezione delle spese corrispondenti al servizio prestato:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti ed immagazzinati nel territorio di una Parte contraente dalla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e destinati esclusivamente allo uso da parte degli aerei di detta Compagnia aerea;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale presi a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente dalla Compagnia aerea designata da una Parte contraente, nel corso dell'effettuazione dei servizi convenuti, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità della detta altra Parte contraente, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il volo.

3) I materiali che fruiscono delle esenzioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra Compagnia aerea o l'importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4) Le esenzioni stabilite nel presente articolo e applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata e consumata durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, possono essere

subordinate all'espletamento di particolari formalità normalmente applicabili nel detto territorio, compresi i controlli doganali.

5) Il materiale pubblicitario commerciale e il materiale « omaggio » introdotto dalla Compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente sarà esente da tutte le imposte e spese nazionali, se detti materiali saranno distribuiti gratuitamente.

Articolo 12.

Rappresentanze delle Compagnie aeree designate

La Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente rappresentanze comprendenti personale tecnico per lo svolgimento dei servizi concordati, e personale amministrativo-commerciale per la promozione del traffico. Per tali scopi potranno essere impiegati nelle predette rappresentanze anche cittadini di Paesi terzi, subordinatamente, per quanto concerne il numero e l'identità, all'approvazione delle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente.

Articolo 13.

Trasferimenti valutari

1) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà, per la vendita di trasporto aereo, delle stesse facilitazioni esistenti in base alle disposizioni valutarie di ciascuna Parte contraente.

2) Ciascuna Parte contraente dovrà concedere, alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, il diritto di libero trasferimento dell'eccedenza, sulle spese, delle entrate realizzate da detta Compagnia aerea nel territorio della prima Parte contraente, in relazione al trasporto di passeggeri, merci e posta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuabili liberamente, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, laddove tale tasso esista, oppure ad un tasso equivalente a quello al quale le entrate sono state realizzate, e non dovranno essere soggetti ad alcuna imposizione o restrizione, su base di reciprocità.

Articolo 14.

Consultazioni ed emendamenti

1) Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto in uno spirito di stretta collaborazione allo scopo di assicurare l'osservanza dei princìpi ed il soddisfacente rispetto delle norme previste dal presente Accordo e dal relativo Annesso.

2) Qualora una Parte contraente consideri opportuno modificare qualche disposizione del presente Accordo essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente. Qualsiasi modifica del presente Accordo entrerà in vigore nella data in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle rispettive formalità costituzionali relative alla conclusione ed alla entrata in vigore di accordi internazionali.

3) Modifiche dell'annesso al presente Accordo potranno essere effettuate per accordo diretto tra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Qualsiasi modifica così concordata entrerà in vigore quando sarà stata confermata a mezzo di scambio di note diplomatiche.

4) Le consultazioni fra le Parti contraenti aventi lo scopo di modificare le disposizioni del presente Accordo, o tra le loro Autorità aeronautiche allo scopo di modificare l'Annesso al presente Accordo, dovranno avere inizio entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 15.

Risoluzione di controversie

1) Nel caso dovessero sorgere controversie fra le Parti contraenti sulla interpretazione o applicazione del presente Accordo, ivi incluso il relativo Annesso, le Parti contraenti stesse dovranno in primo luogo tentare la risoluzione mediante negoziati.

2) Qualora le Parti contraenti non raggiungano la soluzione di una controversia per mezzo di negoziati, esse potranno concordare di deferire la controversia ad una persona o ente per una decisione; se esse non concordano al riguardo, la controversia, a richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sarà, per la decisione, sottoposta ad un tribunale di tre arbitri, da designarsi uno da ciascuna Parte contraente ed il terzo da nominarsi dai due così nominati.

Ciascuna Parte contraente dovrà nominare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'altra Parte contraente, tramite canali diplomatici, della notifica di richiesta di arbitrato della controversia da tale tribunale ed il terzo arbitro dovrà essere designato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti ometta di nominare un arbitro entro il termine specificato, o qualora il terzo arbitro non sia nominato entro il termine specificato, una Parte contraente potrà richiedere al Presidente della ICAO di nominare un arbitro o arbitri a seconda dei casi. In tale caso un terzo arbitro dovrà essere cittadino di uno Stato terzo e dovrà fungere da Presidente del Tribunale arbitrale.

3) Le Parti contraenti dovranno uniformarsi alla decisione emessa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16.

Conformità con gli accordi multilaterali

Il presente Accordo e relativo Annesso dovranno essere considerati emendati in conformità di un eventuale accordo multilaterale per il trasporto aereo che dovesse divenire vincolante per entrambe le Parti contraenti.

Articolo 17.

Denuncia

Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente la propria volontà di terminare il presente Accordo. Tale notifica dovrà essere effettuata attraverso i canali diplomatici. L'Accordo cesserà di avere vigore 12 (dodici) mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata per mutuo accordo prima della scadenza di tale periodo.

Articolo 18.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le Parti contraenti si saranno scambiate note diplomatiche a conferma che l'Accordo è stato ratificato secondo i rispettivi adempimenti costituzionali.

A conferma di quanto sopra i sottoscritti, debitamente nominati ed autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 10 aprile 1976, in doppio originale, in ciascuna delle lingue italiana e portoghese, facendo ambedue i testi ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica popolare d'Angola
A. BENTO RIBEIRO
Segretario di Stato alle Comunicazioni

Per il Governo della Repubblica italiana
PAOLO MOCI
Direttore generale dell'Aviazione civile

ANNESSO

all'Accordo di trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare d'Angola.

(1) Rotte che saranno operate nei due sensi con servizi aerei regolari dalla Compagnia aerea designata dalla Repubblica italiana con servizi misti e/o servizi tutto merci:

Punti in Italia - Punti intermedi - Luanda - Punti oltre in Africa e in Sud America.

(2) Rotte che saranno operate nei due sensi con servizi aerei regolari dalla Compagnia aerea designata dalla Repubblica popolare d'Angola con servizi misti e/o servizi tutto merci:

Punti in Angola - Punti intermedi - Roma - Punti oltre in Europa.

(3) I diritti di traffico sui punti oltre saranno determinati mediante accordo fra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

(4) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente potrà operare su uno o più punti diversi da quelli specificati nella tabella delle rotte concordate; tuttavia diritti di traffico non potranno essere esercitati tra tali punti ed il territorio dell'altra Parte contraente, salvo non venga diversamente convenuto.

(5) Alcuni o tutti i punti delle rotte concordate potranno essere omessi in alcuni o tutti i servizi a discrezione della Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente.

(6) La Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente potrà operare servizi misti fino ad un massimo di tre frequenze settimanali, con qualsiasi tipo di aeromobile, e servizi tutto merci fino ad un massimo di due frequenze settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile.

Ogni aumento di frequenze, rispetto a quelle sopra indicate, dovrà essere concordato fra le due Compagnie aeree designate e sottoposto all'approvazione delle rispettive Autorità aeronautiche.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **630**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di patologia neonatale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **631**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

biofisica;

nefrologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 632.

Costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti gli articoli 1, 11 e 15 della legge 12 marzo 1968, n. 442, con i quali, considerato il carattere residenziale della Università degli studi della Calabria, è prevista la realizzazione di un centro residenziale, dotato delle necessarie attrezzature, ricreative, associative e sanitarie, destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante, al quale incombe l'obbligo della stabile residenza in sede, nonchè una quota non inferiore al 70 % degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 80;

Visto l'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641;

Visti gli articoli 2, 13, 14 e 15 dello statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi della Calabria è costituito il centro residenziale.

Esso è destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università stessa, nonché una quota non inferiore al 70% degli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione, limitatamente alla durata dei corsi, e pertanto è dotato delle necessarie strutture residenziali, educative, sportive, ricreative, associative e sanitarie.

La permanenza degli studenti presso il centro residenziale sarà limitata al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 2.

Il centro residenziale ha sede nel comprensorio edilizio dell'Università degli studi della Calabria.

Per la realizzazione dei fini istituzionali previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione dell'Università:

a) cura la gestione e l'amministrazione del centro residenziale;

b) determina i beni del proprio patrimonio da destinare alle attività del centro;

c) determina il contingente del proprio personale non docente da utilizzare per il funzionamento del centro;

d) imputa ad apposita gestione separata del proprio bilancio le entrate e le uscite che attengono alla gestione del centro.

Nell'inventario dei beni dell'Università sono indicati quelli destinati al centro.

Art. 3.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del centro residenziale provvederà ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442, l'Università degli studi della Calabria, attingendo anche ai contributi ad essa assegnati dal Ministero della pubblica istruzione.

Per la realizzazione dei compiti istituzionali del centro, l'Università può chiedere finanziamenti e stipulare convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno, la regione Calabria e con altri enti pubblici e privati.

Art. 4.

Per le esigenze edilizie del centro residenziale, provvede l'Università attraverso i propri piani di edilizia universitaria.

Art. 5.

Il centro residenziale si articola in quartieri.

Ciascun quartiere comprende edifici destinati a residenze ed edifici destinati a servizi comunitari.

Tutti i membri, docenti e non docenti, e tutti gli studenti, anche non residenti, dell'Università, sono assegnati ad un quartiere per poter fruire dei servizi comunitari offerti dal quartiere stesso.

I docenti sono tenuti a svolgere una attività di consulenza didattica e di assistenza a favore degli studenti del loro quartiere ed in particolare degli iscritti al primo anno di corso.

Art. 6.

Gli studenti che godono di assegno di studio sono ammessi al vitto ed all'alloggio gratuiti presso il centro residenziale dietro cessione dell'assegno medesimo, nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Gli studenti che, pur essendo nelle condizioni di merito e di reddito per usufruire di assegno di studio, non possono goderne per mancanza di fondi, sono ammessi gratuitamente al vitto ed all'alloggio presso il centro residenziale a carico dei fondi che il Ministero della pubblica istruzione potrà assegnare in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

L'ammissione a pagamento al centro residenziale degli studenti che non sono nelle condizioni per usufruire dell'assegno di studio sarà fatta sulla base di una graduatoria formulata dalla stessa commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale della pubblica istruzione 16 ottobre 1972, con gli stessi criteri per l'ammissione all'Università della Calabria, fino alla concorrenza dei posti disponibili alle condizioni specificate nei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo.

Gli studenti che non usufruiscono di assegno di studio per mancanza di merito scolastico, pur essendo nelle condizioni di reddito e di merito dovranno versare, ove ammessi, una quota pari al costo pro capite dei servizi forniti e comunque non inferiore al doppio di quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo.

Gli studenti che non usufruiscono dell'assegno di studio per mancanza delle condizioni di reddito, pur avendo conseguito le condizioni di merito per usufruirne, sono ammessi, a richiesta, al centro residenziale dietro versamento di una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo aumentata del cinquanta per cento.

Gli studenti che non usufruiscono dell'assegno di studio per mancanza delle condizioni di reddito e di merito dovranno versare una quota pari al costo pro capite dei servizi forniti e comunque non inferiore al doppio di quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo.

Per comprovati motivi gli studenti iscritti come fuori corso possono essere ammessi al centro residenziale al massimo fino al 31 luglio dell'anno accademico successivo a quello del compimento del regolare corso di studi, alle condizioni di cui ai precedenti commi quarto e sesto.

Art. 7.

Gli assegnatari di assegni di formazione didattica e scientifica, di borse di studio o di addestramento e di contratti quadriennali possono essere alloggiati presso il centro residenziale.

Art. 8.

La pulizia degli alloggi deve essere assicurata dagli assegnatari, che hanno altresì la responsabilità della buona conservazione degli arredi, delle attrezzature e del materiale che sono dati loro in uso.

La pulizia delle parti comuni rientra nella gestione dei servizi di cui al successivo art. 10.

Art. 9.

Al personale insegnante e non insegnante che ne faccia richiesta è concesso, nell'ambito del centro residenziale e nei limiti delle disponibilità, un alloggio di servizio proporzionato alle caratteristiche e alle dimensioni del nucleo familiare.

L'assegnazione avviene in relazione alle caratteristiche degli alloggi disponibili, mediante graduatoria formulata dal consiglio di amministrazione dell'Università in base a punteggi riferiti all'anzianità di servizio e al reddito annuo complessivo del nucleo familiare.

Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'amministrazione del centro le spese per l'erogazione dei servizi connessi all'uso dell'alloggio, compreso un rimborso per l'uso eventuale dell'arredo.

Art. 10.

La gestione dei servizi del centro residenziale compete all'Università e può essere affidata in appalto o in concessione, in base a criteri di economicità.

Art. 11.

Con la costituzione del centro residenziale cessano le funzioni esercitate in via provvisoria dall'opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria.

La predetta Università subentra in tutti i rapporti e nei diritti e nei doveri facenti capo all'opera.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative alla gestione amministrativa e contabile delle università ed istituti superiori statali, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. **633**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 e 363, concernenti l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali « scuola per ortottisti », che muta denominazione in « scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia », sono soppressi e sostituiti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 352. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 353. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, dell'ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 354. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 355. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di 30 (cioè 10 per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove d'ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno.

I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 356. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 357. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 358. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; EOG; EMG; ERG; ecografia; retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motoria nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.

Art. 359. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica del direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 360. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 361. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 362. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 363. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 364. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. La commissione per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 365. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L.	10.000
soprattassa annuale di esame	»	5.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
tassa annuale per iscrizioni studenti fuori corso	»	3.000
contributi di laboratorio	»	25.000

Art. 366. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Art. 367. — Sono ammessi al 3° anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del 3° anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **634**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma del 6 giugno 1977 e del 30 gennaio 1978 con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di microbiologia al fine di poter affrontare problemi di interesse pubblico e scientifico;

Viste le deliberazioni del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, del 14 luglio 1977 e del 17 novembre 1977 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di microbiologia dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di anatomia ed istologia patologica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovan Battista Rossi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla seconda cattedra di microbiologia dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovan Battista Rossi, alla seconda cattedra di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 635.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma alla facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di politica economica e finanziaria prima della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena del 20 ottobre 1977, con la quale si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di istituzioni di economia politica seconda della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma dell'11 aprile 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di economia politica seconda dell'Università di Siena;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di politica economica e finanziaria prima dell'Università di Roma risulta attualmente ricoperto dal dott. Bruno Miconi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di istituzioni di economia politica seconda dell'Università di Siena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di politica economica e finanziaria prima della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, è attribuito, unitamente al titolare dott. Bruno Miconi, alla cattedra di istituzioni di economia politica seconda della facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1978
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 8 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1976, con il quale è stato nominato il commissario straordinario dell'E.N.A.P.I., per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visti i propri decreti 14 maggio 1977 e 3 gennaio 1978, con i quali il commissario straordinario dell'ente è stato confermato fino al 18 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata fissata la misura dell'indennità di carica del commissario straordinario dell'ente;

Considerato che non è stata ancora completata la procedura per la ristrutturazione statutaria dell'ente, per il riordinamento dei servizi e per la modifica del regolamento organico del personale;

Considerato altresì che l'ente è stato assoggettato alla procedura di ricognizione delle funzioni residue ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Tenuto conto che permane la necessità di addivenire alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'ente in relazione ai suoi mutati indirizzi operativi, prima di ricostituire i normali organi di amministrazione;

Decreta:

L'avv. Vittorio Salvatori è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) per sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il predetto commissario straordinario eserciterà tutte le funzioni conferite dallo statuto al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8241)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2152/78 del consiglio, del 18 luglio 1978, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 del consiglio di associazione C.E.E.-Turchia che modifica la decisione n. 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara.

Regolamento (CEE) n. 2153/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2154/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2155/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2156/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Regolamento (CEE) n. 2157/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.
Regolamento (CEE) n. 2158/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.
Regolamento (CEE) n. 2159/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.
Regolamento (CEE) n. 2160/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1761/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 204 del 28 luglio 1978.

Pubblicati nel n. L 253 *del* 15 *settembre* 1978.

(232/C)

Regolamento (CEE) n. 2161/78 della commissione, del 15 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 2162/78 della commissione, del 15 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 2163/78 della commissione, del 14 settembre 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.
Regolamento (CEE) n. 2164/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1557/78, relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di conserve di carni bovine detenute dagli organismi di intervento.
Regolamento (CEE) n. 2165/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78.
Regolamento (CEE) n. 2166/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 79/75 relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento.
Regolamento (CEE) n. 2167/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che fissa per il quarto trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.
Regolamento (CEE) n. 2168/78 della commissione, del 15 settembre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica della Bolivia a titolo di aiuto.
Regolamento (CEE) n. 2169/78 della commissione, del 15 settembre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dello Zambia a titolo di aiuto.
Regolamento (CEE) n. 2170/78 della commissione, del 15 settembre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'Impero Centrafricano a titolo di aiuto.
Regolamento (CEE) n. 2171/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica nè gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, originari della Malaisia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.
Regolamento (CEE) n. 2172/78 della commissione, del 14 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali, della sottovoce doganale 56.07 B, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.
Regolamento (CEE) n. 2173/78 della commissione, del 15 settembre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.
Regolamento (CEE) n. 2174/78 della commissione, del 15 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 254 *del* 16 *settembre* 1978.

(233/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco A. Gil Torres, console generale del Venezuela a Genova.

(8150)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. John Davies Campbell, console generale di Gran Bretagna a Napoli.

(8151)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Raffaello De Banfield, agente consolare onorario di Francia a Trieste.

(8152)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gioan B. Lisciotto, agente consolare onorario di Francia a Messina.

(8153)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ugo Salvatore, console onorario « ad personam », agente consolare onorario di Francia ad Ancona.

(8154)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Georges Popoff, console onorario « ad personam », agente consolare onorario di Francia a La Spezia.

(8155)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fabrizio Geraci, agente consolare onorario di Francia a Catania.

(8156)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jean-Louis Sounes, agente consolare onorario di Francia a Verona.

(8157)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Renato Polverino, console onorario « ad personam », agente consolare onorario di Francia a Cagliari.

(8158)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Guy Aimee Roy, vice console onorario « ad personam », agente consolare onorario di Francia a Biella.

(8159)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Aurelio Romanazzi, console onorario « ad personam », agente consolare onorario di Francia a Bari.

(8160)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Raffaele Torchiani, console onorario di Svezia a Cagliari.

(8161)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 17 ottobre 1978:

De Luca Raffaele, notaio in Trentola Ducenta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio D'Ascoli Emilio.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lupi Mario.

(8242)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale di un gruppo di società (Snia Viscosa ed altre), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Voghera (Pavia);
2) S.p.a. Mac David di Cremona;
3) S.p.a. Iac di Chieti Scalo;
4) S.p.a. Nuovi cantieri Apuania di Marina di Carrara;
5) S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano S. Marco (Treviso);
6) Illa di Rionero in Vulture (Potenza);
7) S.E.S.S./C.M.C. unità di Taranto;
8) Soima Carman Ormi di Musile di Piave;
9) S.p.a. Agnano confezioni di Agnano (Napoli);
10) S.p.a. Lendifibre di Lendinara (Rovigo);
11) S.p.a. Cartiera di Vallagarina di Bergamo, stabilimento di Vallagarina;
12) S.p.a. Solfrene di Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castel d'Agogna (Pavia);
13) S.p.a. Cartiere Villa di Milano;
14) Tessile di Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza);
15) S.p.a. Italcementi di Castellammare di Stabia (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quarto, quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Voghera (Pavia);
2) S.p.a. Mac David di Cremona;
3) S.p.a. Iac di Chieti Scalo;
4) S.p.a. Nuovi cantieri Apuania di Marina di Carrara;
5) S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano S. Marco (Treviso);
6) Illa di Rionero in Vulture (Potenza);
7) S.E.S.S./C.M.C. unità di Taranto;
8) Soima Carman Ormi di Musile di Piave;
9) S.p.a. Agnano confezioni di Agnano (Napoli);
10) S.p.a. Lendifibre di Lendinara (Rovigo);
11) S.p.a. Cartiera di Vallagarina di Bergamo, stabilimento di Vallagarina;
12) S.p.a. Solfrene di Buccinasco, stabilimenti di Buccinasco e Castel d'Agogna (Pavia);
13) S.p.a. Cartiere Villa di Milano;
14) Tessile di Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza);
15) S.p.a. Italcementi di Castellammare di Stabia (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(8106)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Seriate

Con decreto 16 giugno 1978, n. 829, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Serio in comune di Seriate (Bergamo) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio Hb mappali 4541 (mq 1450) e 4542 (mq 1860); al foglio 8/*b* mappali 4572 (mq 100); 4523 (mq 750); 4571 (mq 250); 4582 (mq 950); 4573 (mq 50); 4524 (mq 1820); 4526 (mq 100) e 4525 (mq 300) e fabbricati su di essi insistenti della superficie complessiva di mq 7630 ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 marzo 1976 in scala 1:1000 e 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8164)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gandellino

Con decreto 3 giugno 1978, n. 806, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Serio in comune di Gandellino (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 mappale 3746½ della superficie di mq 94 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8165)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di farmacologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8280)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 17 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	813,80	813,80	813,50	813,80	813,75	819,50	813,70	813,80	813,80	813,80
Dollaro canadese	685,50	685,50	685 —	685,50	685,18	684,95	685,20	685,50	685,50	685,50
Franco svizzero	539,02	539,02	540,10	539,02	539,98	539,50	539,43	539,02	539,02	539 —
Corona danese	158,42	158,42	158,50	158,42	158,30	157,45	158,35	158,42	158,42	158,40
Corona norvegese	165,35	165,35	165,40	165,35	165,35	164,80	165,40	165,35	165,35	165,35
Corona svedese	189,25	189,25	189,50	189,25	189,40	189,15	189,16	189,25	189,25	189,25
Fiorino olandese	404,92	404,92	405 —	404,92	404,85	402,50	404,80	404,92	404,92	404,90
Franco belga	27,963	27,963	27,98	27,963	27,95	27,65	27,93	27,963	27,963	27,96
Franco francese	192,45	192,45	192,50	192,45	192,42	191,60	192,32	192,45	192,45	192,45
Lira sterlina	1625,20	1625,20	1625,50	1625,20	1623,43	1624,45	1624,60	1625,20	1624,20	1625,20
Marco germanico	442,18	442,18	442,30	442,18	442,30	438,65	442,20	442,18	442,18	442,15
Scellino austriaco	60,30	60,30	60,40	60,30	60,35	59,85	60,31	60,30	60,30	60,30
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,25	18,10	18,25	18,15	18,20	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,667	11,667	11,65	11,667	11,66	11,65	11,663	11,667	11,667	11,66
Yen giapponese	4,473	4,473	4,37	4,473	4,47	4,45	4,4478	4,473	4,473	4,47

Media dei titoli del 17 ottobre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,550
» 5 % (Ricostruzione)	99,275
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	98,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,200
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,900
» 6 % » » 1970-85	77,950
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	83,850
» 9 % » » 1976-91	84,550
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,950
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,075
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,150
» » » 10 % 1- 1-1981	95,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,425
» » » 12 % 1- 4-1982	98,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1978

Valuta	
Dollaro USA	813,75
Dollaro canadese	685,35
Franco svizzero	539,225
Corona danese	158,385
Corona norvegese	165,375
Corona svedese	189,205
Fiorino olandese	404,86
Franco belga	27,946
Franco francese	192,385
Lira sterlina	1624,90
Marco germanico	442,19
Scellino austriaco	60,305
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,665
Yen giapponese	4,475

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 18 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	812,20	812,20	812,30	812,20	812,30	812,15	812,30	812,20	812,20	812,20
Dollaro canadese	689 —	689 —	689,50	689 —	689,07	689 —	689,14	689 —	689 —	689 —
Franco svizzero . .	540,60	540,60	539,55	540,60	540,63	540,55	540,32	540,60	540,60	540,60
Corona danese . . .	159,18	159,18	159 —	159,18	159,05	159,15	159,18	159,18	159,18	159,15
Corona norvegese .	164,96	164,96	164,75	164,96	164,90	164,95	164,99	164,96	164,96	164,95
Corona svedese	189,37	189,37	189,50	189,37	189,50	189,35	189,49	189,37	189,37	189,35
Fiorino olandese . . .	406,09	406,09	406 —	406,09	405,85	406,05	406,10	406,09	406,09	406,05
Franco belga . . .	28,045	28,045	27,98	28,045	28,04	28,02	28,035	28,045	28,045	28 —
Franco francese	192,96	192,96	192,50	192,96	192,88	192,95	192,82	192,96	192,96	192,95
Lira sterlina . . .	1622,90	1622,90	1623,50	1622,90	1622,40	1622,85	1624 —	1622,90	1622,90	1622,90
Marco germanico .	443,75	443,75	443,50	443,75	443,88	443,70	443,75	443,75	443,75	443,75
Scellino austriaco	60,574	60,574	60,55	60,574	60,58	60,55	60,575	60,574	60,574	60,55
Escudo portoghese . .	18,10	18,10	18,25	18,10	18,25	18,05	18,28	1 ,10	18,10	18,10
Peseta spagnola . . .	11,667	11,667	11,67	11,667	11,66	11,65	11,668	11,667	11,667	11,66
Yen giapponese	4,477	4,477	4,4750	4,477	4,48	4,45	4,478	4,477	4,477	4,47

Media dei titoli del 18 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,20
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,60
» 5 % (Ricostruzione)	99,40
» 5 % (Città di Trieste)	99,25
» 5 % (Beni esteri)	98,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,20
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	80,80
» 6 % » » 1970-85	79,70
» 6 % » » 1971-86	76,75
» 6 % » » 1972-87	80,95
» 9 % » » 1975-90	84,60
» 9 % » » 1976-91	86,80
» 10 % » » 1977-92	85,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,70

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,20
» » » » 1-10-1979	101,15
» » » » 1- 1-1978/80	101,60
» » » » 1- 3-1978/80	101,60
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,95
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,725
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,30
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,45
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,175
» » » 10 % 1- 1-1981	95,10
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,40
» » » 12 % 1- 4-1982	98,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	812,25
Dollaro canadese	689,07
Franco svizzero	540,46
Corona danese	159,18
Corona norvegese	164,975
Corona svedese	189,43
Fiorino olandese	406,095
Franco belga	28,04
Franco francese	192,89
Lira sterlina	1623,45
Marco germanico	443,75
Scellino austriaco	60,574
Escudo portoghese	18,19
Peseta spagnola	11,667
Yen giapponese	4,477

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di direttore titolare del conservatorio di musica di Torino

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 30 marzo 1976, n. 88;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di direttore titolare del conservatorio di musica di Torino.

Art. 2.

Limiti di età per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Termini

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Michele Carcani, 61 - Roma, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti al concorso devono dichiarare nella domanda:

a) il nome e il cognome (le donne coniugate faranno seguire al proprio il cognome del marito);

b) data e luogo di nascita;

c) se siano impiegati dello Stato, indicare l'amministrazione e la qualifica;

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sanzioni amministrative che abbiano causato la destituzione, la decadenza o il licenziamento da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo al quale chiedono l'invio di tutte le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento d'indirizzo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei funzionari di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti per l'ammissione
Documentazione delle domande

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Unitamente alla domanda dovrà essere inviato in duplice copia un dettagliato *curriculum* artistico-professionale.

I candidati ammessi al concorso saranno successivamente invitati dall'amministrazione a produrre la documentazione artistico-professionale che dovrà essere oggetto di valutazione. Saranno presi in considerazione soltanto quei titoli che risulteranno essere elencati nel *curriculum* sopraindicato allegato alla domanda di partecipazione al concorso. Non saranno considerati quei titoli per i quali non risulti con certezza che la data di pubblicazione, di esecuzione o di presentazione al pubblico è anteriore ai termini per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3. Non sono ammessi lavori manoscritti o, comunque, inediti.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione.

I documenti, titoli, pubblicazioni ed opere presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta dopo che siano trascorsi i termini per produrre impugnative a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

La relazione della commissione giudicatrice sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso che apparirà nella *Gazzetta Ufficiale.* Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 6.

Titoli valutabili - Terna degli idonei - Nomina

La commissione giudicatrice del concorso, di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

Con decreto ministeriale è approvata la terna degli idonei e dichiarato il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

In caso di eventuale parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; in caso di rinuncia, al secondo e, quindi, al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di merito.

Non potrà essere conferita nomina al concorrente che abbia compiuto il 65° anno di età od abbia maturato, per effetto di rapporto di impiego con amministrazioni dello Stato, almeno quaranta anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Non potranno, parimenti, essere nominati quei concorrenti che, a seguito di precedenti rapporti di impiego, siano stati collocati in quiescenza ai sensi di norme speciali che non ne consentono la riassunzione alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta legale rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano presare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio, in bollo (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli), ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1978
Registro n. 72 *Istruzione, foglio n.* 297

(7987)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sei posti di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 9 dicembre 1975 e 12 maggio 1978, con le quali è stato ritenuto necessario bandire un concorso per complessivi sei posti di periti analisti in prova;

Vista la tabella A-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti analisti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per sei posti di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito-chimico, chimico-tintore.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa o dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data della medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851; 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego dopo aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali dei titoli, previsti dal precedente art. 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze o riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vicedirettore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale nel settore chimico con possibilità di esporre conoscenza relativa all'industria cartaria e/o tessile.

Prova pratica:

analisi chimiche, chimico-fisico, fisico-meccaniche.

Prova orale:

cultura generale nel settore chimico con possibilità di esporre conoscenza relativa all'industria cartaria e/o tessile. Legislazione sull'ordinamento delle stazioni sperimentali.

Art. 14.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo in Milano rispettivamente il giorno 24 e 25 gennaio 1979, con inizio alle ore 9 presso la sede della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, piazza Leonardo da Vinci, 26.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di essa.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quella pratica e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica, e dal punteggio del colloquio.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione nell'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 160) del personale civile dello Stato.

La nomina a perito analista effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 1° agosto 1978

Il presidente: GILBERTI

(8117)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1976, per il personale sanitario ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, concernente l'elenco dei sovrintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e di primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Accertato che nel medesimo elenco è stato erroneamente riportato il nominativo Troise prof. Francesco anzichè Troisi prof. Francesco indicato nella disciplina « neurochirurgia »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore di trascrizione;

Decreta:

Alla disciplina « neurochirurgia » indicata nel decreto ministeriale 28 luglio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, leggasi Troisi prof. Francesco anzichè Troise prof. Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8173)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1977, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1977, registro n. 22 Difesa, foglio n. 376;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1977, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978, registro n. 3 Difesa, foglio n. 178;

Vista la votazione riportata dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Frumento Giambattista	punti	29,39
2. Martinelli Daniele	»	29,25
3. Ristori Marco	»	29,08
4. Giagulli Antonio	»	27,88
5. Pellegrini Stefano	»	27,03
6. Gianardi Sandro	»	26,51
7. Barzocchini Roberto	»	24,55

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1978
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 328

(8176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione al bando di concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto, in data 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 17 Interno, foglio n. 203, con il quale è stato indetto un concorso a centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova;

Ritenuto di dover modificare tale decreto, in relazione a quanto previsto dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 è così modificato:

Dei suddetti centocinquanta posti:

A) trentasette sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio. La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;

B) cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui alla presente lettera *B*) sosterranno le prove di esame nella lingua del gruppo di appartenenza, ove essi siano di lingua italiana o tedesca, o nella lingua (italiana e tedesca) da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso, qualora appartengano al gruppo ladino.

Art. 2.

Il nono comma dell'art. 10 è così modificato:

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*) e *B*), dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1978
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 4

(8243)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Ancona

Il medico provinciale rende noto che con decreto 5 ottobre 1978, n. 6800, è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1977.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 31 gennaio 1979.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei medici, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(8178)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3700/S)

OSPEDALE « ORLANDI » DI BUSSOLENGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della divisione di pediatria, sezione immaturi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(3696/S)

OSPEDALE CIVILE DI NOVENTA VICENTINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noventa Vicentina (Vicenza)

(3699/S)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(3715/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(3697/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(3701/S)

OSPEDALE CIVILE «PRESIDENTE A. SEGNI» DI OZIERI

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(3692/S)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(3693/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(3694/S)

OSPEDALE CIVILE DI MELDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Meldola (Forlì).

(3698/S)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(3702/S)

OSPEDALI «PIEMONTE E R. MARGHERITA» DI MESSINA

Concorso ad posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria presso l'ospedale «R. Margherita» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3690/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(3691/S)

OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 dicembre 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cattolica (Forlì).

(3695/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1978, n. **35**.

Modifiche e integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7: Refezioni scolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7: Refezioni scolastiche, è sostituito dal seguente:

« I servizi di refezione scolastica sono promossi od organizzati dai comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati, con il contributo finanziario della provincia nei limiti dei fondi disponibili. La giunta provinciale attribuirà i fondi previsti dal piano di cui all'art. 2 secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.

Spetta ai comuni e ai loro consorzi determinare, sentito il consiglio di circolo o d'istituto, le condizioni di ammissione degli alunni al servizio, avuto riguardo alle condizioni economiche della famiglia, alla distanza dalla scuola e alle strutture disponibili. Nei limiti dei fondi obbligatoriamente destinati dai comuni all'assistenza scolastica e di quelli messi a loro disposizione per gli stessi fini dalla provincia, il servizio è gratuito per gli alunni appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate. Ai fini di un'equa distribuzione dei propri mezzi finanziari messi a disposizione, la giunta provinciale può, in base a propri criteri, ammettere al finanziamento solo determinate categorie di frequentanti. I comuni sono autorizzati ad esigere dai genitori degli alunni bisognosi, ammessi al servizio, il pagamento dell'eventuale differenza tra costo effettivo di ogni pasto e contributo provinciale ai sensi del comma seguente. I comuni possono altresì esigere il pagamento dell'intero costo effettivo di ogni pasto dai genitori degli alunni non bisognosi, ma ammessi al servizio di refezione.

Con i fondi di cui al comma precedente la giunta provinciale concorre al finanziamento delle spese ordinarie di gestione del servizio tramite la concessione, ai comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati che lo richiedano, di un contributo onnicomprensivo per pasto somministrato agli alunni bisognosi ammessi al servizio e al finanziamento. Detto contributo per pasto sarà stabilito di anno in anno con deliberazione della giunta provinciale.

L'importo del contributo per anno scolastico a favore dei comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati è determinato e assegnato, parimenti con delibera della giunta provinciale, sulla base del numero di pasti che saranno prevedibilmente distribuiti ad alunni bisognosi ammessi al servizio e al finanziamento nel corso dell'anno scolastico.

In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità la liquidazione del contributo concesso sarà disposta con delibera della giunta provinciale, di norma in tre soluzioni, come segue:

la prima soluzione, per un importo non superiore al 40 % del contributo annuo assegnato, con la deliberazione di concessione del contributo stesso;

la seconda soluzione, per un importo non superiore al 40 % del contributo annuo assegnato, previa attestazione da parte dei rappresentanti legali degli enti beneficiari del regolare prosieguo del servizio nel secondo trimestre dell'anno scolastico corrispondente. Al fine di evitare eccessivi ritardi nel finanziamento, la giunta provinciale è autorizzata a procedere alla liquidazione di detta soluzione prescindendo dall'approvazione del piano annuale dei servizi di cui all'art. 2;

il saldo al termine dell'anno scolastico in sede di conferma o ridefinizione dell'importo globale del contributo annuo sulla base della presentazione, da parte dei beneficiari, dei dati relativi all'effettivo numero dei pasti somministrati ad alunni bisognosi ammessi al servizio e al finanziamento.

Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio del servizio di cui al presente articolo, gli enti beneficiari hanno diritto ad un supplemento pari al 4 % della somma annua ad essi assegnata per tale fine.

Con la deliberazione che dispone la liquidazione del saldo può altresì essere autorizzata, a favore dei comuni singoli o fra loro convenzionati o consorziati che dichiarino di voler continuare nell'anno scolastico venturo la gestione dei servizi funzionanti nell'anno scolastico appena concluso, la concessione e l'immediata liquidazione di un anticipo in misura non superiore ad un quarto del contributo definitivo loro erogato, per la gestione dello stesso servizio, nell'anno scolastico precedente. Tale anticipo verrà portato in decurtazione degli importi da liquidarsi ai sensi del quinto comma del presente articolo.

In ogni comune o presso consorzi di comuni è istituito per il servizio di refezione un apposito organo collegiale consultivo, composto da tre oppure da sei membri, e nel quale sono rappresentati, in modo paritetico, le amministrazioni comunali, il corpo insegnante e i genitori degli alunni. In comuni o presso consorzi di comuni dove esistono più servizi di refezione scolastica può essere istituito per ogni singolo servizio un tale organo.

Ogni organo consultivo di cui al precedente comma è nominato dal consiglio comunale per la durata del consiglio stesso. I rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori sono scelti su terne proposte dai rispettivi interessati ossia dai relativi organi collegiali.

I membri di ogni organo consultivo devono appartenere al gruppo linguistico degli alunni ammessi al servizio di refezione. In caso che allo stesso servizio siano ammessi alunni provenienti da scuole con divesa lingua di insegnamento, la composizione dell'organo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici degli alunni ammessi.

Nel regolamento di esecuzione saranno previste le norme per l'ammissione degli alunni al finanziamento, per la realizzazione e il finanziamento del servizio stesso e per la composizione e il funzionamento dell'organo consultivo ».

Art. 2.

In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, qualora l'importo dei finanziamenti provinciali ai comuni e loro consorzi per la gestione del servizio di refezione negli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 abbia superato quello delle spese effettivamente sostenute dagli enti gestori, detti enti potranno trattenere le somme così determinatesi in eccedenza. Indipendentemente dall'ammontare, dette eccedenze sono da destinarsi ai seguenti scopi:

a) miglioramento e potenziamento del servizio di refezione scolastica, comprese le spese per attrezzatura e arredamento;

b) altre forme di assistenza scolastica di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, con esclusione delle spese per attrezzatura, arredamento e riattamento di immobili.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti beneficiari di detti finanziamenti che ancora non lo avessero fatto, sono tenuti a produrre, separati per anno scolastico, i rendiconti attinenti alla conduzione del servizio, nonchè un piano relativo all'utilizzazione delle eventuali eccedenze per gli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo. La mancata osservanza della presente disposizione comporta la restituzione delle eccedenze ai sensi delle norme vigenti.

La giunta provinciale provvederà con propria deliberazione all'approvazione dei rendiconti esibiti e dei piani di utilizzazione delle eventuali eccedenze ai sensi della presente disposizione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7621)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1978, n. **29**.

Modifiche e nuovo rifinanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, concernente provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della provincia autonoma di Trento attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 3-*bis*. — Per l'attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'art. 2 della presente legge, la provincia, i comprensori ed i comuni possono stipulare, ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della medesima legge ».

Art. 2.

Per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, come modificata con la presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli anni successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 800.000.000 derivante dalla applicazione del precedente art. 2 a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 800.000.000

In aumento:

Cap. 5791 - categ. XIV (di nuova istituzione). — Provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della provincia, attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili . . L. 800.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1978, n. **30**.

Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

La provincia autonoma di Trento favorisce l'esercizio del diritto allo studio attraverso i servizi e gli interventi previsti dalla presente legge.

La provincia si prefigge, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico e favorire per gli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi;

b) eliminare progressivamente le cause di ordine strutturale, sociale e culturale che ostacolano una reale uguaglianza di opportunità educative;

c) favorire iniziative di educazione ricorrente;

d) sostenere la funzionalità dei consigli di circolo e di istituto, con particolare riferimento alla sperimentazione didattica;

e) promuovere e assicurare il necessario sostegno alle iniziative di integrazione degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture scolastiche ordinarie.

Nell'attuazione della presente legge sarà data la preferenza ai servizi destinati alla scuola dell'obbligo e a quelli di carattere collettivo; sarà inoltre curato il coordinamento con gli altri servizi sociali e culturali svolti a favore della comunità.

Art. 2.

Destinatari

Sono ammessi a fruire dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge gli alunni residenti nella provincia di Trento che frequentano — anche al di fuori della provincia, ove ciò sia necessario per giustificati motivi — scuole dell'obbligo e istituti di istruzione secondaria superiore ed artistici a carattere statale, parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti, nonchè i lavoratori studenti frequentanti i corsi di cui al successivo art. 10.

Ai fini della presente legge si considerano di condizioni economiche disagiate le famiglie che fruiscano della assistenza economica di base erogata dalla provincia o ne abbiano i requisiti.

Art. 3.

Servizi ed interventi

La provincia persegue gli obiettivi di cui all'art. 1, attraverso:

a) servizi di mensa;

b) servizi di trasporto;

c) fornitura di libri di testo, di buoni libro e di altre dotazioni librarie e didattiche di uso individuale o collettivo;

d) concessione di assegni di studio;

e) attività integrative della scuola;

f) iniziative di educazione ricorrente;

g) iniziative volte a favorire la piena partecipazione alle attività scolastiche degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;

h) ogni altro intervento idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Delega ai comprensori

Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dal precedente art. 3, ad eccezione di quelli di trasporto, sono delegate ai comprensori.

La data di inizio dell'esercizio delle predette funzioni da parte dei singoli comprensori sarà stabilita con deliberazione della giunta provinciale, sentita la giunta del comprensorio in-

teressato, avuto riguardo all'esigenza che risulti garantito, attraverso l'accertamento della sussistenza presso ciascun comprensorio di un adeguato grado di organizzazione, il corretto esercizio delle funzioni delegate. La data anzidetta dovrà essere compresa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e rispettivamente, per i comprensori i cui organi non siano stati ancora costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno decorrente dal 1° settembre successivo alla costituzione degli organi medesimi.

Sino alle date stabilite ai sensi del comma precedente, la giunta provinciale provvede direttamente o tramite i patronati scolastici alla realizzazione degli interventi delegati ai sensi del presente articolo.

In ordine alle funzioni delegate ai sensi del presente articolo troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'apposito provvedimento legislativo, con il quale saranno disciplinati in modo organico i rapporti con i comprensori in dipendenza dell'attribuzione ai medesimi, da parte della provincia, di funzioni amministrative inerenti a materie di competenza autonoma. In tale provvedimento saranno previste, in particolare, le forme della partecipazione dei comprensori alle determinazioni da adottarsi dalla provincia nelle varie fasi di impostazione e attuazione delle deleghe, nonchè gli strumenti atti a garantire l'armonico inquadramento delle funzioni delegate nell'ambito della programmazione provinciale.

Art. 5.

Servizi di mensa

Gli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate sono ammessi al servizio di mensa gratuitamente; gli altri alunni e quelli degli istituti di istruzione secondaria superiore sono ammessi a condizioni di prezzo agevolato, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla giunta provinciale.

Nella scuola dell'obbligo il servizio di mensa è attuato esclusivamente per gli alunni frequentanti attività didattiche pomeridiane.

In alternativa al servizio di mensa nelle scuole elementari può essere attuato, sentito il consiglio di circolo, il doppio servizio di trasporto.

Nelle scuole medie inferiori il servizio di mensa può essere attuato, qualora non vi sia la possibilità del doppio trasporto.

Alla realizzazione del servizio di mensa si provvede tramite appalti o convenzioni, con organi collegiali, enti, istituzioni, cooperative, associazioni o privati che siano in grado di assicurare il buon funzionamento del servizio sotto il profilo educativo, igienico e dietetico.

Art. 6.

Servizio di trasporto

La provincia assicura lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico secondo apposite modalità stabilite con legge provinciale.

Art. 7.

Dotazioni librarie e didattiche

Il servizio di cui all'art. 3, lettera *c*), è svolto tramite i consigli di circolo e di istituto, ai quali verranno assegnati i fondi destinati alla realizzazione del servizio.

Le modalità di realizzazione dell'intervento sono stabilite dagli organi collegiali della scuola competenti.

I consigli di circolo e di istituto della scuola dell'obbligo decidono l'impiego dei fondi loro assegnati per la attuazione, nell'ambito di ciascun plesso, di uno dei seguenti interventi:

a) assegnazione a tutti gli alunni dei libri di testo in comodato gratuito, sempre che il collegio dei docenti si impegni a rispettare il vincolo triennale d'uso dei testi adottati per gli alunni della scuola media e di quelli per il secondo ciclo della scuola elementare;

b) concessione di facilitazioni per l'acquisto di libri di testo in proprietà individuale, ferma restando la gratuità per gli alunni appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate.

La giunta provinciale determina annualmente i limiti di reddito familiare entro i quali può essere realizzato l'intervento di cui alla lettera *b*).

Nelle scuole secondarie superiori i consigli di istituto utilizzano i fondi loro assegnati per la concessione di buoni per l'acquisto di libri di testo agli alunni appartenenti a famiglie con reddito non superiore a quello fissato annualmente dalla giunta provinciale e che non fruiscono degli assegni di cui allo art. 8.

I fondi eventualmente ancora disponibili dopo l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati dai consigli di circolo e di istituto, sentito il collegio dei docenti, per l'acquisto di dotazioni librarie, pubblicazioni, o di altro materiale didattico ad uso collettivo volti a favorire la sperimentazione didattica.

I consigli di istituto delle scuole secondarie superiori possono utilizzare parte dei fondi loro assegnati per concedere, ad alunni che si sono particolarmente distinti nel profitto scolastico, agevolazioni atte a favorire l'ulteriore approfondimento di specifiche discipline attinenti al corso di studi seguito.

Art. 8.

Assegni di studio

Agli alunni di istituti di istruzione secondaria superiore, appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, sono concessi assegni di studio per far fronte:

a) alle spese di trasporto;

b) alle spese di alloggio, ove costretti a risiedere fuori famiglia per obiettive difficoltà di trasporto;

c) alle spese per l'accesso al servizio di mensa;

d) alle spese per i libri di testo.

Agli alunni di istituti di istruzione secondaria superiore, appartenenti a famiglie residenti nella provincia che per obiettive difficoltà di trasporto sono costretti a dimorare fuori dalla residenza familiare, possono essere concessi assegni di studio a parziale copertura delle spese di cui al primo comma.

Agli alunni della scuola dell'obbligo e di istituti di istruzione secondaria superiore, che abbiano entrambi i genitori emigrati all'estero per motivi di lavoro, sono concessi assegni di studio a concorso delle spese di cui al primo comma.

Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo è necessario che lo studente abbia conseguito la promozione in unica sessione alla classe frequentata nell'anno scolastico cui gli interventi stessi si riferiscono con esclusione di ripetenza o di riparazione che non sia stata causata da gravi e documentati motivi, durante il ciclo di studi.

La giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli assegni con particolare riguardo all'entità dell'assegno stesso, al reddito di ammissione e al merito scolastico.

Art. 9.

Attività integrative della scuola

Nella scuola elementare può essere svolta mediante personale da assumere con contratto a tempo determinato attingendo alle graduatorie di circolo fino al loro esaurimento a partire dalla data di inizio dei corsi e fino alla conclusione degli stessi, ma comunque non oltre il 30 maggio di ciascun anno, l'attività di doposcuola prevista dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

La giunta provinciale determina annualmente il numero degli insegnanti che potranno essere assunti in ciascun comprensorio e il relativo trattamento economico, in corrispondenza con quello del personale insegnante delle scuole statali.

Tale numero verrà ridotto in corrispondenza della progressiva realizzazione della scuola a tempo pieno, secondo gli ordinamenti della scuola di Stato.

Altre attività integrative preventivamente programmate potranno essere realizzate anche mediante l'attribuzione ai consigli di circolo e di istituto dei fondi loro necessari.

Art. 10.

Iniziative di educazione ricorrente

Al fine di ampliare le opportunità educative offerte alla comunità vengono promosse o favorite iniziative di educazione ricorrente, con particolare riguardo ai corsi sperimentali previsti dai contratti collettivi di lavoro e di scuola popolare.

Qualora dette iniziative vengano realizzate da enti, scuole e istituzioni o associazioni, potranno essere concessi appositi contributi, sentiti i consigli scolastici distrettuali. Detti contributi potranno essere erogati in via anticipata nella misura del 50 per cento ed il saldo verso presentazione di analitica documentazione delle spese sostenute.

Art. 11.

Altri interventi

Le modalità di realizzazione degli interventi di cui alle lettere *g*) e *h*), dell'art. 3, ivi compresi quelli rivolti a favorire la funzionalità degli organi collegiali della scuola, sono determinate sentiti i consigli scolastici distrettuali e sentiti i consigli di circolo e di istituto ove sia prevista la partecipazione di questi ultimi alla realizzazione degli interventi stessi.

In particolare per gli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali gli interventi di cui all'art. 3, lettera *g*), saranno volti ad assicurare la loro piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e potranno consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto anche individualizzati, di idonea assistenza durante l'attività scolastica e di altri interventi di sostegno didattico.

Art. 12.

Rendiconto degli organi collegiali

Al termine di ciascun anno scolastico i consigli di circolo e di istituto dovranno compilare un rendiconto dei fondi loro assegnati per la realizzazione degli interventi loro demandati ai sensi della presente legge. Le somme eventualmente non utilizzate saranno impiegate per le attività programmate per l'anno successivo. A richiesta, i consigli sono tenuti a fornire copia degli atti e provvedimenti concernenti la programmazione e l'impiego di detti fondi.

Art. 13.

Piano annuale - Assegnazione ed erogazione dei fondi ai comprensori

Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge, i rapporti finanziari con i comprensori sono disciplinati dalle norme contenute nel presente articolo.

Al fine di corrispondere in modo equilibrato ai fabbisogni delle diverse parti del territorio provinciale la giunta provinciale approva entro il mese di giugno di ciascun anno un piano unitario di interventi riferito all'anno scolastico successivo, contenente la ripartizione tra i comprensori dei relativi finanziamenti.

A tal fine la giunta provinciale, entro il 15 aprile di ciascun anno, formula una proposta di piano di interventi nel quale sarà indicato anche l'ammontare complessivo dei finanziamenti, nonchè i criteri seguiti per la ripartizione dei fondi.

Per tale ripartizione saranno individuati parametri tenendo principalmente conto:

della popolazione di età compresa tra i 6 e i 18 anni residente in ciascun comprensorio in base all'ultimo censimento;

del numero degli iscritti alle scuole di cui all'art. 2 esistenti nell'area comprensoriale;

del numero degli alunni di ciascun comprensorio frequentanti attività scolastiche pomeridiane.

La proposta di piano è trasmessa ai comprensori, i quali nei quarantacinque giorni successivi elaborano un piano di utilizzo in relazione ai fondi loro ripartiti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sentiti i consigli scolastici distrettuali.

Decorso tale termine la giunta provinciale sulla base dei singoli piani di utilizzo provvede alla approvazione del piano unitario di cui al secondo comma del presente articolo ed alla assegnazione ai comprensori dei relativi fondi.

L'erogazione ai comprensori dei fondi assegnati è disposta mediante versamento degli stessi alle Tesorerie comprensoriali in via anticipata e in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun ente. A tal fine i comprensori invieranno a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi al fabbisogno di cassa distinti per tipi di spesa.

Art. 14.

Impegno dei fondi

Per consentire la continuità delle erogazioni previste nel piano di cui all'art. 13 della presente legge, che fa riferimento allo anno scolastico, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di inizio del piano anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti riferibili allo stanziamento disposto per l'esercizio in cui è approvato il piano, rimanendo subordinata la effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa stessa.

Art. 15.

Soppressione dei patronati scolastici

Il consorzio provinciale dei patronati scolastici e i patronati siti nei comprensori, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già costituito i rispettivi organi, sono soppressi e posti in liquidazione con effetto dal 1° settembre 1978.

Gli altri patronati scolastici sono soppressi e posti in liquidazione alla data coincidente con l'inizio dell'esercizio delle funzioni delegate stabilita ai sensi dell'art. 4.

I consigli di amministrazione e i commissari straordinari già scaduti o che dovessero scadere nel frattempo sono prorogati fino alla data di soppressione degli enti stessi.

La provincia succede ai patronati scolastici ed al loro consorzio provinciale nella proprietà dei rispettivi beni immobili e mobili, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati e acquisisce direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.

La giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per ciascun patronato e per il consorzio per la durata massima di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione nonchè ad ogni altro adempimento connesso con la gestione degli enti medesimi.

Al termine del mandato ciascun commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere alla giunta provinciale la situazione finanziaria patrimoniale a tale data dell'ente soppresso corredata di una relazione illustrativa e ad effettuare nel contempo il versamento al tesoriere della provincia della eventuale giacenza di cassa residua. Provvederà inoltre ad effettuare la consegna a funzionari designati dalla giunta provinciale, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'ente soppresso. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla giunta provinciale.

In appositi capitoli delle entrate e della spesa del bilancio della provincia per l'esercizio finanziario 1979 e successivi in relazione a quanto disposto dal primo e secondo comma saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dai commissari liquidatori di cui al precedente comma.

Le indennità di buonuscita, nell'ammontare accertato dai commissari liquidatori, sono versate al tesoriere provinciale ed introitate in apposito capitolo dei bilanci della provincia, per essere erogate, al momento della cessazione del rapporto di servizio per qualunque causa, ai rispettivi titolari nella misura loro spettante alla data di trasferimento, salvo quanto potrà esser disposto con altro provvedimento legislativo.

Con deliberazione della giunta provinciale i beni immobili e mobili potranno essere trasferiti a titolo gratuito in uso o in proprietà, con preferenza ai comprensori o ai comuni per essere destinati ad attività di assistenza scolastica.

Col provvedimento di nomina dei commissari liquidatori dei patronati e del loro consorzio, potrà essere disposta la corresponsione a loro favore, a carico del bilancio della provincia, di una somma a titolo di rimborso-spese forfettario, entro i seguenti limiti:

a) fino a L. 50.000 mensili per i patronati scolastici dei comuni fino a 10.000 abitanti e per il consorzio provinciale dei patronati scolastici;

b) fino a L. 100.000 mensili per i patronati scolastici dei comuni oltre i 10.000 abitanti.

Art. 16.

Inquadramento del personale

Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ai patronati scolastici della provincia di Trento e al loro consorzio provinciale e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano ancora in servizio ai sensi del medesimo articolo presso i patronati stessi, sono trasferiti ed inquadrati con decorrenza 1° ottobre 1978, nei ruoli della provincia autonoma di Trento.

Il personale di cui al comma precedente in possesso del parametro 397 verrà inquadrata in soprannumero nel ruolo speciale dell'istruzione — parte prima - carriera di concetto — nella qualifica di segretario principale con il riconoscimento nella stessa dell'anzianità di ruolo complessivamente maturata nella qualifica di provenienza, dedotti gli anni previsti per il raggiunto del parametro in godimento, come indicati dalla tabella *D* allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88.

Se più favorevole, e ferma restando l'anzianità giuridica determinata con le modalità di cui al comma precedente, il personale di cui al primo comma verrà inquadrato nella qualifica di segretario principale — II classe di stipendio — con l'attribuzione degli aumenti biennali già acquisiti nel parametro di provenienza.

Il personale di cui al presente articolo ha titolo al successivo sviluppo di carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dall'art. 44 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e succes-

sive modifiche; allo stesso si applicano anche le disposizioni di cui al secondo e dodicesimo comma dell'art. 51 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, nonchè quanto previsto dall'articolo 59 della medesima legge.

E' fatto salvo per il personale di cui al primo comma il diritto di chiedere entro il 30 settembre 1978 di rimanere alle dipendenze dello Stato.

Il personale di cui al primo comma che si trovi in servizio presso i patronati scolastici che saranno soppressi ai sensi del secondo comma del precedente art. 15, sarà inquadrato nei ruoli provinciali con le modalità di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di soppressione dell'ente.

Art. 17.

Inquadramento del personale

Il personale non insegnante che al 1° settembre 1977 risultava in servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli enti che vengono soppressi ai sensi del secondo comma del precedente art. 15 e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi ancora in servizio presso i medesimi enti con mansioni di carattere amministrativo, è inquadrato occorrendo anche in soprannumero con decorrenza dalla data di cui al comma sopradetto, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo con il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, del servizio prestato con le medesime mansioni presso l'ente di provenienza.

Al personale di cui al presente articolo si applicano, ai fini del successivo sviluppo di carriera, le disposizioni di cui allo art. 59 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

Art. 18.

Relazione informativa

La giunta provinciale presenta annualmente alla commissione legislativa competente una relazione contenente il piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 13, dati informativi sull'esercizio delle funzioni delegate nonchè gli elementi che possano consentire alla commissione medesima la più completa valutazione delle attività programmate e dei risultati raggiunti.

Art. 19.

Norme transitorie

Fino a quando la provincia si avvale dei patronati scolastici, ai termini del terzo comma dell'art. 4, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i patronati stessi sono tenuti a produrre domanda di contributo entro il mese di maggio e l'erogazione dei contributi assegnati è disposta con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge medesima.

Nella prima applicazione della presente legge la data di cui al comma precedente è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Entro i quindici giorni successivi la giunta provinciale approva il piano annuale per il 1978 che avrà riguardo all'anno scolastico 1978-79 sulla base dei fabbisogni di spesa relativi alle situazioni esistenti.

Art. 20.

Abrogazione leggi

Per l'anno scolastico 1977-78 gli interventi di assistenza scolastica continuano ad essere svolti nell'osservanza delle leggi attualmente vigenti.

Con effetto dal 1° settembre 1978 cessano di applicarsi le disposizioni recate dalle leggi di cui al comma precedente, in quanto non compatibili con quelle disciplinate dalla presente legge.

Con effetto dal 1° settembre 1978 è abrogata la legge provinciale 30 giugno 1959, n. 8.

Con effetto dal 1° settembre 1978 è abrogata la lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente borse di studio per studenti che frequentano scuole secondarie di grado superiore.

Art. 21.

Autorizzazione dei finanziamenti

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3, lettere *a*), *c*) *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a L. 4.000.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 22.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 21, primo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede nel modo seguente:

per L. 190.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 770 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 1.200.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 800 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 110.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 17 della presente legge, nonchè al maggior onere valutato in L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dello art. 15, ultimo comma, della legge medesima a carico dello esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 90.000.000 del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

All'ulteriore maggiore onere annuo di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15, settimo e ultimo comma, 16, ultimo comma e 17 della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 350.000.000 autorizzato con l'art. 9 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 29.

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 2.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 21, secondo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dei seguenti oneri annui autorizzati con le leggi di seguito indicate:

L. 2.000.000.000 art. 2 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 12;

L. 500.000.000 art. 87 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 23.

Variazione di bilancio

Nell'allegato 1, approvato con l'art. 3 della legge provinciale «Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1978» è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 770	L.	190.000.000
Cap. 800	»	1.200.000.000

Art. 24.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 770 - categ. III. — Spesa per l'istituzione di borse di studio per studenti degli istituti di istruzione secondaria e superiore, pubblici e privati (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, modificata con leggi provinciali 22 dicembre 1970, n. 14, e 6 dicembre 1974, n. 43)	L.	190.000.000
Cap. 800 - categ. III. — Spesa per l'assistenza scolastica (leggi provinciali 28 ottobre 1960, n. 14; 24 dicembre 1970, n. 15 e 23 marzo 1977, n. 13 - articolo 4)	»	1.200.000.000
Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	200.000.000
Totale variazione in diminuzione . . .	L.	1.590.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	50.000.000
Cap. 60 - categ. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	»	40.000.000
Cap. 810 - categ. III (di nuova istituzione). — Spese per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio	»	1.500.000.000
Totale variazioni in aumento	L.	1.590.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1978, n. 31.

Protezione dell'orso bruno nel territorio provinciale e risarcimento dei danni provocati dallo stesso e dalla selvaggina stanziale protetta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 22 agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DALL'ORSO BRUNO ED OPERE DI PREVENZIONE

Art. 1.

L'orso bruno (*Ursus arctos arctos*), quale specie faunistica di speciale interesse, è protetto in tutto il territorio della provincia.

Al fine di garantirne la tutela nell'ambito dei territori del parco naturale « Adamello-Brenta » e nelle zone frequentate dallo orso limitrofe al parco medesimo, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai proprietari di apiari, di animali e di beni, necessari per il loro allevamento o custodia, che hanno subito danni causati dall'orso, un indennizzo accertato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla scoperta del danno, il danneggiato che chiede di essere risarcito, deve inviare all'assessorato competente in materia di parchi naturali, la domanda di indennizzo corredata dai documenti comprovanti la proprietà del bene danneggiato e contenente una descrizione sommaria del danno, della sua causa ed una stima del suo ammontare.

Art. 3.

L'ammontare del danno è accertato dall'assessorato competente in materia di parchi naturali, attraverso l'ufficio al quale è affidata la stessa materia.

Art. 4.

Allo scopo di prevenire i danni causati dall'orso, ed assicurare la sopravvivenza della specie, l'assessorato competente in materia di parchi naturali può predisporre, nelle zone di sopravvivenza del plantigrado, misure od opere idonee o richiederne l'attuazione agli interessati.

I proprietari di cui all'art. 1, della presente legge che non attuino direttamente le misure od opere richieste o non ne permettano l'attuazione non hanno diritto all'indennizzo.

Per le misure od opere di cui al primo comma, la giunta provinciale può concedere, su domanda, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta necessaria.

Art. 5.

Norma transitoria

Ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 1 della presente legge, sono fatte salve le domande di risarcimento presentate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1969, n. 12, ed ancora inevase all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

INDENNIZZO PER I DANNI CAUSATI DALLA SELVAGGINA STANZIALE PROTETTA

Art. 6.

Norma transitoria

E' autorizzato il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina stanziale protetta, ad esclusione di quelli provocati dall'orso bruno, la cui domanda, presentata ai sensi della legge regionale 16 novembre 1969, n. 12, sia ancora inevasa all'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7.

Per gli interventi di cui al capo I, articoli 1, 2, 3, 4 e 5, della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 35.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore a L. 25.000.000.

Art. 8.

Per gli interventi di cui al capo II, art. 6, della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 90.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 125.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	125.000.000

In aumento:

Cap. 5602 (di nuova istituzione). — Fondo per indennizzi per danni causati dall'orso bruno ed opere di prevenzione	L.	35.000.000
Cap. 4750 - categ. X. — Fondo per indennità da corrispondere per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina	»	90.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . .	L.	125.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7598)

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1978, n. 32.
Protezione dei minerali e dei fossili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Allo scopo di contribuire alla tutela del patrimonio naturalistico, la estrazione di minerali e fossili nel territorio della provincia autonoma di Trento è disciplinata dalla presente legge.

Ai fini della presente legge si intendono per minerali e fossili quei corpi naturali, anche affioranti, che per le loro caratteristiche sostanziali o morfologiche singolari presentano interesse collezionistico, di studio o di utilizzazione a scopo di lucro.

Art. 2.

La estrazione e la ricerca di minerali e fossili incorporati nella roccia è consentita solo a chi è in possesso di apposita autorizzazione.

Per la estrazione nel sottosuolo le norme della vigente legislazione mineraria.

La raccolta di minerali e fossili giacenti sciolti in superficie è libera.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprietà.

Su segnalazione del museo tridentino di scienze naturali la giunta provinciale può vietare, in zone topograficamente delimitate, la estrazione e la ricerca di minerali e/o fossili.

Art. 3.

L'autorizzazione alla estrazione e ricerca di minerali e fossili è rilasciata al solo scopo di ricerca o di collezionismo dal presidente della giunta provinciale, su conforme parere del museo tridentino di scienze naturali di Trento.

L'autorizzazione è strettamente personale ed ha durata di tre anni; alla scadenza potrà essere rinnovata.

Le relative domande, redatte in carta legale, sono presentate all'assessorato provinciale competente e sono decise entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Autorizzazioni temporanee, della durata massima di un mese, per finalità esclusivamente scientifiche, potranno essere rilasciate dal presidente della giunta provinciale, sentito il museo tridentino di scienze naturali.

Art. 4.

Per le operazioni di estrazione dei minerali e dei fossili è consentito l'impiego del martello del peso massimo di 3 chilogrammi, dello scalpello e leva di lunghezza non superiore a 50 centimetri.

Il quantitativo giornaliero di minerali e fossili per i quali è autorizzata l'estrazione non deve superare il peso massimo complessivo di 25 chilogrammi.

Salvo particolare autorizzazione rilasciata dalla giunta provinciale su motivata richiesta del museo tridentino di scienze naturali, è vietato l'impiego di macchine perforatrici, leve idrauliche ed altre attrezzature tecniche.

L'estrazione e la ricerca dei minerali e dei fossili non deve recare alterazioni all'ambiente naturale. Ogni manomissione comporta l'obbligo del ripristino dello stato originario, a cura del responsabile dell'alterazione.

I materiali, minerali e fossili, per i quali è autorizzata la estrazione non possono formare oggetto di commercio.

Art. 5.

I possessori di autorizzazione triennale sono tenuti a segnalare al museo tridentino di scienze naturali di Trento i pezzi unici presentanti particolare valore scientifico.

Gli istituti e le associazioni di ricerca e di protezione dello ambiente sono facoltizzati a provvedere con il loro materiale all'aggiornamento delle collezioni dei musei, all'allestimento di raccolte didattiche per le scuole nonchè ad organizzare mostre, scambi e corsi di informazione e qualificazione in campo mineralogico e paleontologico.

Capo II

Art. 6.

Sono incaricati dell'osservanza delle norme della presente legge e dell'accertamento delle infrazioni relative, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e pesca, di polizia locale, i custodi forestali degli enti locali e loro consorzi nonchè gli agenti giurati designati dai comuni, loro consorzi, nonchè da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 7.

Chiunque effettui l'estrazione di minerali o fossili senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 50.000.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Le violazioni delle norme della presente legge comportano inoltre la confisca del materiale estratto nonché delle attrezzature non consentite.

Nei casi di recidiva e qualora la violazione assuma carattere particolarmente grave, può essere revocata dalla giunta provinciale l'autorizzazione nei confronti del trasgressore.

Art. 8.

Le somme riscosse in applicazione del precedente art. 7 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 9.

I materiali e le attrezzature confiscati in applicazione del penultimo comma dell'art. 7 sono consegnati dagli agenti che accertano l'infrazione ai comuni competenti per territorio.

Art. 10.

Delle violazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 deve essere redatto apposito verbale.

Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro dieci giorni al suo invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'ispettorato ripartimentale delle foreste, che determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni mediante versamento, al tesoriere della provincia, della somma indicata nella comunicazione.

Art. 11.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1978, n. 33.

Istituzione del corso allievi sottufficiali per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali al grado di vicebrigadiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'avanzamento delle guardie e guardie scelte al grado di vicebrigadiere del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, di cui alla legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è fatto sulla base della idoneità conseguita mediante la frequenza con esito finale positivo del corso allievi sottufficiali da istituirsi dalla provincia autonoma di Trento.

Peraltro, l'avanzamento al grado di vicebrigadiere non potrà essere conferito se non dopo compiuto almeno sei anni di servizio del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato e le regioni.

Art. 2.

Saranno ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali i vincitori di un apposito concorso, per esami, comprendente una prova scritta ed una orale, entrambe vertenti sulle materie oggetto di insegnamento nel corso.

Potranno partecipare al concorso le guardie e le guardie scelte che ne facciano domanda, che abbiano compiuto la prima ferma di tre anni e siano dichiarate idonee dal consiglio di amministrazione.

Il giudizio sul concorso è dato da una commissione esaminatrice, nominata di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale, che sarà composta:

a) dal direttore generale del ruolo tecnico delle foreste, che la presiede;

b) dal dirigente l'ufficio del personale o da un suo delegato;

c) - *d*) da due dipendenti della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione - ispettore capo;

e) da un rappresentante dei sottufficiali, designato dalle organizzazioni di categoria del personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della provincia designato dalla giunta provinciale.

Espletate le prove di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La giunta provinciale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali.

Art. 3.

La giunta provinciale nomina gli insegnanti del corso, tra i quali sceglie il direttore del corso allievi sottufficiali, con funzioni di direzione e di coordinamento.

Art. 4.

Al termine del corso allievi sottufficiali, per conseguire l'idoneità di cui all'art. 1, le guardie e guardie scelte devono superare un esame orale riguardante le materie di insegnamento del corso.

Il giudizio sull'esame di cui al primo comma è dato da una commissione esaminatrice, nominata di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale, che sarà composta:

a) dal direttore generale del ruolo tecnico delle foreste che la presiede;

b) dal dirigente l'ufficio del personale o da un suo delegato;

c) dal direttore del corso allievi sottufficiali;

d) - *e*) da altri due membri scelti tra gli insegnanti del corso allievi sottufficiali.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della provincia designato dalla giunta provinciale.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 70/100.

Si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2.

La giunta provinciale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara gli idonei all'avanzamento al grado di vicebrigadiere.

Art. 5.

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie di cui agli articoli 2 e 4, si applicano le vigenti norme in materia di titoli di preferenza nei pubblici concorsi.

Art. 6.

Per la validità della costituzione delle commissioni di cui agli articoli 2 e 4, è richiesta la presenza di tutti i membri; le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Nella loro prima riunione le commissioni stabiliscono i criteri da seguire nello svolgimento del concorso, nell'espletamento delle prove di esame, nella valutazione dei risultati conseguiti, ed il punteggio da attribuire agli stessi ai fini della graduatoria.

Art. 7.

Con successive norme regolamentari, saranno determinati la durata, le modalità di svolgimento e di attuazione del corso, le materie di insegnamento ed i criteri per la nomina degli insegnanti, nonchè le disposizioni per l'indizione e lo svolgimento del concorso di cui all'art. 2 e i requisiti per essere ammessi a sostenere l'esame di cui all'art. 4.

Art. 8.

La provincia autonoma di Trento provvede direttamente a tutte le spese inerenti al corso, nonchè all'alloggio ed al mantenimento degli ammessi.

Al personale che frequenta il corso non compete il trattamento di missione, nè alcun rimborso spese.

Art. 9.

Ai componenti ed al segretario delle commissioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, sono corrisposti, a carico della provincia, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 10.

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 8.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 8.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . . L. 500.000

Cap. 160 - categ. I (con integrazione di dizione). — Fondo per viaggi d'istruzione, per l'attuazione o la partecipazione a corsi di aggiornamento e preparazione per il personale provinciale, per il personale regionale messo a disposizione nella provincia nonchè per gli operai addetti ai lavori di sistemazione bacini montani ed alle utilizzazioni boschive ed agricole; spese per il corso allievi sottufficiali . . . » 7.500.000

Totale variazioni in aumento . . L. 8.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1978, n. **34.**

Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e degli enti pubblici, eletti consiglieri regionali ed amministratori di comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti della provincia e degli enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della provincia, eletti alla carica di consigliere regionale o di sindaco di un comune capoluogo di provincia, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della Regione, salvo quanto previsto dal comma precedente, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria. Nel caso in cui il dipendente risulti eletto alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede a rivalersi nei suoi confronti dell'intero onere conseguente.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti primo e secondo comma non sono considerati ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 2.

I dipendenti provinciali eletti a cariche di sindaco, assessore o consigliere comunale, per i quali non sia obbligatoriamente prescritto il collocamento in aspettativa a norma dell'articolo precedente sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge non trovano applicazione nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, ricoprano la carica di consigliere regionale, di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della Regione e limitatamente alla durata del mandato in corso.

Nei confronti dei dipendenti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprano la carica di consigliere regionale o di sindaco di comune capoluogo di provincia, va adottato, alla scadenza della ultima proroga dell'aspettativa per mandato politico, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, valutando a tali effetti esclusivamente i periodi maturati fino alla scadenza del mandato o della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo nel corso del mandato.

Art. 4.

Ai dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 1 eletti membri del Parlamento continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 5.

Sono abrogati l'art. 150 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, nonché l'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 agosto 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7599)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782960)